

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

DECRETO MILLEPROROGHE [d.l. 215/2023 convertito in legge] - DOSSIER

Il decreto-legge n. 215/2023, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (c.d. decreto Milleproroghe) è entrato in vigore il 31 dicembre 2023, salvo quando previsto diversamente. Le modifiche apportate dalla legge di conversione (legge n. 18/2024) entrano in vigore il 29/02/2024.

STRUMENTI DI LETTURA

- > [decreto-legge n. 215/2023 \(convertito in legge\): TESTO COORDINATO](#)
- > [Iter parlamentare](#)
- > *Dossier parlamentari su testo definitivo convertito in legge:*
 - o [Vol. I - d.l. 215/2023 convertito in legge \(artt. 1-8\)](#)
 - o [Vol. II - d.l. 215/2023 convertito in legge \(artt. 9-20\)](#)

IN EVIDENZA

Docenti medici fino a 72 anni	Proroga assegni di ricerca	Commissioni esami di Stato
Incarichi in deroga Area Medica	Proroga assunzioni	Regime transitorio appalti

SELEZIONE PER LE UNIVERSITÀ

A. RICERCA E DIDATTICA.....	1
Proroghe ricerca e sistema universitario: 1	
> Assegni di ricerca fino al 31/07/2024	1
> Proroga breve delle Commissioni ASN 2021-2023	1
> Rinnovo ANVUR	1
Esami di Stato e borse di studio: 1	
> Esami di Stato ancora presso gli atenei	1
> Borse di studio	2
B. LAVORO E PREVIDENZA.....	2
Lavoro pubblico: 2	
> Proroga assunzioni relative a cessazioni 2013-2022	2
> Proroga del c.d. "scudo erariale"	2
> Sospensione delle sanzioni per mancata vaccinazione contro il COVID-19	2
> Sospensioni di adempimenti contributivi a carico delle PA	3
Area medica: 3	
> Medici universitari in servizio fino a 72 anni	3
> Incarichi temporanei in deroga a: medici laureati, specializzandi e pensionati	5
> Medici ucraini: proroga riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie	6
C. APPALTI E LEGISLAZIONE TECNICA	7
> Proroga della disciplina speciale degli appalti in ambito PNRR	7
> Acquisto di servizi di gestione sistemi IP: proroga degli importi e quantitativi massimi	8

> Differimento dell'erogazione delle somme residue dei mutui per edilizia universitaria

A. RICERCA E DIDATTICA

Proroghe ricerca e sistema universitario:

> Assegni di ricerca fino al 31/07/2024

Il decreto Milleproroghe in commento proroga fino al 31 luglio 2024 la possibilità per le università e gli enti pubblici di ricerca di **indire nuove procedure** per il conferimento di assegni di ricerca ([art. 6, comma 4, d.l. 215/2023 in commento](#), che modifica l'[art. 14, comma 6-quaterdecies, d.l. 36/2022](#), c.d. Decreto PNRR 2)¹.

I nuovi assegni di ricerca restano regolati dalla disciplina previgente anche relativamente alla **possibilità di proroga o rinnovo** (vedi [nota n. 9303/2022 del MUR](#)).

> Proroga breve delle Commissioni ASN 2021-2023

L'[art. 6, comma 5, del decreto-legge 215/2023](#) in commento proroga fino al **15 febbraio 2024** i lavori delle **Commissioni nazionali per l'Abilitazione Scientifica Nazionale**, formate sulla base del decreto MUR n. 251/2021.

Considerato che il termine finale per la chiusura dei lavori era previsto in via generale per il 7 dicembre 2023, la modifica della scadenza si rende necessaria al fine di prevenire e far fronte ad eventuali eventi non prevedibili, quali, ad esempio, richieste delle Commissioni di intervenire in autotutela a rettifica di giudizi già resi e pubblicati o problemi legati a situazioni personali e imprevedibili dei commissari delle Commissioni. La proroga, inoltre, concede anche alle Commissioni che ne avessero diritto (e quindi nei soli casi previsti dalla legge) termini di differimento della chiusura dei lavori più ampi di quelli al momento concessi (entro il 31/12/2023).

> Rinnovo ANVUR

Il decreto Milleproroghe **proroga di un anno** la validità biennale dell'**elenco dei nominativi** dei soggetti tra i quali il MUR sceglie i componenti del Consiglio Direttivo dell'ANVUR ex art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010 ([art. 6, comma 1, d.l. 215/2023 in commento](#)).

In questo modo, il Comitato incaricato di selezionare i nominativi² potrà definire un elenco con una validità temporale idonea a consentire, non solo la scelta dei due componenti attualmente ancora da nominare, ma anche la sostituzione dei componenti in carica che scadranno nel 2025 e 2026.

Esami di Stato e borse di studio:

> Esami di Stato ancora presso gli atenei

Il decreto Milleproroghe in commento proroga ulteriormente al **31 dicembre 2024** il termine delle modalità di svolgimento degli **esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari**, introdotte durante il periodo pandemico ([art. 6, comma 3, d.l. 215/2023 in commento](#)).

In questo modo, gli Atenei continueranno a provvedere autonomamente alla costituzione delle Commissioni giudicatrici degli esami di Stato dell'anno 2024 (I e II sessione), a garanzia della più ampia uniformità per tutte le professioni, anche in considerazione del fatto che il MUR è in procinto di adeguare la disciplina dei titoli universitari, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 163/2021.

La proroga **non si applica** nel caso di conseguimento di lauree che abilitano alla professione:

- a) lauree magistrali che abilitano all'esercizio delle professioni di **odontoiatra**, di **farmacista**, di **medico veterinario** e di **psicologo** (ex art. 1, legge n. 163/2021);
- b) lauree che abilitano alle professioni di **geometra laureato**, di **agrotecnico laureato**, di **perito agrario laureato** e di **perito industriale laureato** (ex art. 2, legge n. 163/2021).

In questo modo viene assicurata per tutte le professioni, per le quali il MUR indice le sessioni d'esame di Stato, una continuità in ordine alle modalità di svolgimento degli esami di Stato e di

¹Si ricorda che gli "assegni di ricerca" sono stati sostituiti da contratti di lavoro a tempo determinato denominati "contratti di ricerca" tramite l'integrale sostituzione dell'art. 2 della legge n. 240/2010, fatto salvo, appunto, il periodo transitorio, che ora viene prorogato fino al 31/07/2024.

²Comitato costituito con decreto ministeriale n. 1000/2023.

costituzione delle Commissioni esaminatrici, mantenendo quelle già stabilite anche per l'anno 2023, così da mantenere la semplificazione delle modalità di espletamento degli esami e il decentramento presso gli atenei dell'iter di costituzione delle Commissioni d'esame (gestito dal Ministero sino all'anno 2019), in modo da assicurare una maggiore autonomia e flessibilità.³

> *Borse di studio*

Viene destinato un incremento di **un milione di euro** per il 2024 ai **collegi di merito accreditati**, di cui al Capo III del d.lgs. 68/2012.

Possono accedere a questi contributi solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accreditamento, il MUR verifica il rispetto dei requisiti sopra menzionati per l'accesso al contributo ([art. 6, c. 8-bis e 8-ter del d.l. 215/2023 in commento](#), inseriti in sede di conversione).

B. LAVORO E PREVIDENZA

Lavoro pubblico:

> *Proroga assunzioni relative a cessazioni 2013-2022*

Il decreto Milleproroghe in commento proroga al **31 dicembre 2024** il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle **cessazioni** verificatesi negli anni dal 2013 al **2022**. Le relative autorizzazioni ad assumere possono essere concesse entro il 31 dicembre 2024.

Il decreto-legge in commento dispone la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per procedere alle assunzioni di personale (e alle relative autorizzazioni, se previste), relative alle cessazioni verificatesi anche nel 2022, oltre che nel periodo 2013-2021 ([art. 1, comma 3, d.l. 215/2023 in commento](#), che proroga ulteriormente quanto già prorogato dall'art. 1, comma 2, lett. a, del decreto-legge n. 192/2014).

La proroga consente di disporre, anche per l'anno 2024, delle risorse per le assunzioni riferite alle risorse derivanti dalle cessazioni intervenute non solo nell'anno 2022, ma anche nel periodo 2013-2021.

In questo modo, le università potranno utilizzare, senza doverle mandare in economia, le risorse già accantonate in base a leggi precedenti che non sono state utilizzate nei tempi previsti.

> *Proroga del c.d. "scudo erariale"*

Viene ulteriormente prorogato al **31 dicembre 2024** il c.d. "**scudo erariale**", ossia la limitazione della **responsabilità erariale** di amministratori, dipendenti pubblici e privati, cui è affidata la gestione di **pubbliche risorse**, ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con **dolo**, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave (art. 21, comma 2, d.lgs. 76/2020, modificato dall'[art. 8, comma 5-bis, del d.l. 215/2023 in commento](#), introdotto in sede di conversione).

Questa limitazione di responsabilità si applica ai danni cagionati dalle sole condotte attive.

La disposizione introdotta dal d.lgs. 76/2020, c.d. decreto Semplificazioni, mira a contrastare la c.d. "burocrazia difensiva", ossia l'atteggiamento in base al quale i pubblici funzionari, per timore di incorrere in conseguenze di carattere penale, si astengono dall'assumere certe decisioni, sebbene le ritengano utili per il perseguimento dell'interesse pubblico (Corte cost., sent. n. 8/2022).

> *Sospensione delle sanzioni per mancata vaccinazione contro il COVID-19*

Viene prorogata dal 30 giugno 2024 al **31 dicembre 2024** la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, previsto - tra gli altri - anche per il personale delle università (art. 7, comma 1-bis, del d.l. 162/2022, come modificato dall'[art. 4, comma 1-bis, del d.l. 215/2023 in commento](#), introdotto in sede di conversione).

³Secondo la Relazione illustrativa è necessario tener conto delle semplificazioni già introdotte per alcune Professioni (Farmacista, Medico veterinario, Odontoiatra e Psicologo nonché Geometra laureato, Perito Agrario laureato, Perito Industriale laureato e Agrotecnico laureato) e di quelle che verranno introdotte per le ulteriori Professioni, ai fini dell'attuazione degli artt. 6 e 7 della legge n. 163/2021.

> *Sospensioni di adempimenti contributivi a carico delle PA*

Il decreto Milleproroghe proroga al **31 dicembre 2024** la sospensione dei termini di prescrizione previsti dall'art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/1995, per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS, cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, comprese le università. Viene conseguentemente prorogato di un anno anche il termine del periodo di competenza della contribuzione dovuta, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 ([art. 1, comma 16, d.l. 215/2023 in commento](#))⁴.

La disposizione, inoltre, proroga dal 31 dicembre 2023 al **31 dicembre 2024** i termini di **regolarizzazione per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** e figure assimilate instaurati dalle amministrazioni pubbliche (modifica del comma 10-ter dell'art. 3, legge 335/1995).

Infine, viene prorogato al **31 dicembre 2024** il regime di **deroga alle disposizioni sanzionatorie** relative agli obblighi di contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche ([art. 1, comma 17, d.l. 215/2023 in commento](#)).

Area medica:

> *Medici universitari in servizio fino a 72 anni*

In sede di conversione in legge è stata introdotta una disciplina transitoria in materia di limiti massimi anagrafici per il collocamento a riposo che consente ai dirigenti medici, compresi **anche i docenti universitari in convenzione** con il SSN e “che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia”, di richiedere:

- 1) la **prosecuzione del rapporto** fino al compimento del **settantaduesimo anno di età** e comunque non oltre il 31 dicembre 2025;
- 2) la **riammissione in servizio**, a determinate condizioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, per il personale già collocato in quiescenza a titolo di pensionamento di vecchiaia e con decorrenza non anteriore al 01/09/2023 ([art. 4, comma 6-bis, del d.l. 215/2023 in commento](#), aggiunto in sede di conversione).

La norma in commento attribuisce la facoltà (“possono”) alle aziende sanitarie e alle università di trattenere o riammettere in servizio i richiedenti fino e non oltre al 31 dicembre 2025 (il co. 6-bis, art. 4 ha introdotto un c. 164-bis all'art. 1 della Legge di Bilancio per il 2024, l. 213/2023)⁵.

⁴Si tratta di una proroga di termini già più volte prorogati che si rende necessaria per evitare che la PA sia obbligata al versamento della provvista per trattamenti di quiescenza relativi ai periodi prescritti calcolata in base ai più onerosi criteri previsti dall'articolo 13, legge 1338/1962.

⁵Art. 1, comma 164-bis, legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024):

[primo periodo] Anche al fine di fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2025.

[secondo periodo] Il Ministero della salute e le università possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n.3, e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia.

[terzo periodo] Le amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.

[quarto periodo] I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale”.

Non si tratta, quindi, di un diritto soggettivo degli interessati, bensì di una **scelta discrezionale** che le singole amministrazioni devono motivare tenendo conto delle finalità indicate dalla norma:

- a) fare fronte alle **esigenze di formazione e tutoraggio degli specializzandi** assunti a tempo determinato e parziale (ex art. 1, comma 548-bis, legge n.145/2018) e dei medici con contratto di formazione specialistica;
- b) fronteggiare la **grave carenza di personale**.

L'istituto, quindi, può essere applicato soltanto previo accertamento della sussistenza delle esigenze di formazione e tutoraggio degli specializzandi e di una *"grave carenza di personale"*.

La **riammissione in servizio** del personale già in quiescenza, inoltre, può essere autorizzata soltanto *"nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti"* (terzo periodo del comma 164-bis, art. 1, Legge di Bilancio 2024, introdotto dal decreto-legge in commento).

Per la riammissione in servizio, inoltre, il richiedente deve **optare preventivamente** per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento oppure, alternativamente, per l'erogazione della retribuzione connessa al nuovo incarico.

In ogni caso, i dirigenti e i docenti trattenuti o riammessi in servizio **non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali** di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale (quarto, e ultimo, periodo del nuovo comma 164-bis, legge 213/2023).

La nuova disciplina transitoria può risultare di difficile applicazione ai docenti medici, ai quali si applica la disciplina speciale prevista dal d.lgs. n. 517/1999, dai protocolli d'intesa e dagli atti aziendali adottati dalle singole aziende ospedaliero-universitarie.

In effetti, salvo i casi in cui sia stata attivata una vera e propria azienda universitaria integrata con il SSN (art. 2, c. 2, lett. a, d.lgs. n. 517/1999), per la generalità delle *"aziende ospedaliere integrate con l'università"* (art. 2, c. 2, lett. b), la decisione di trattenere o riammettere in servizio docenti medici fino al compimento dei 72 anni deve tenere conto della programmazione e delle capacità assunzionali non solo del Servizio sanitario regionale, ma anche delle università di riferimento, in quanto *"le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca"* (art. 5, c. 2, terzo periodo, d.lgs. 517/1999). Anche la legge 240/2010, infatti, stabilisce che le università, nei casi in cui *"alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia"* assumono (tramite le Scuole/Facoltà di Medicina e Chirurgia) *"i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca"*.

In prima approssimazione - e quindi fatto salvo quanto previsto dagli statuti delle singole università e dai protocolli d'intesa con la regione di riferimento -, si può formulare un'ipotesi della procedura da seguire, tenendo conto della *ratio* della norma in esame (che è appunto quella di soddisfare le esigenze di formazione dei medici specializzandi e superare la carenza di personale che svolge *"attività assistenziali in medicina e chirurgia"*), senza comprimere le prerogative e l'autonomia delle università. Per queste ragioni, la numerazione che segue corrisponde a un **ordine logico** e non cronologico, in considerazione della necessaria concertazione e reciproca intesa che deve esserci tra università e il Servizio sanitario della regione di riferimento.

1) Istanza dei docenti interessati

La norma prevede espressamente che il trattenimento o la riammissione in servizio può essere autorizzato soltanto *"su istanza degli interessati"*.

I docenti universitari dovranno presentare l'istanza all'università di appartenenza presso il quale intendono *prosequire* o essere *riammessi* in servizio.

2) Programmazione delle assunzioni dell'università

L'università di appartenenza deve accertare se ha a disposizione i punti organico necessari al mantenimento o riammissione in servizio, senza compromettere il piano triennale delle assunzioni già adottato. La scelta di autorizzare la permanenza o la riammissione in servizio di un docente fino a 72

anni, infatti, è destinata a incidere direttamente anche sulla programmazione della didattica e della ricerca e al relativo piano assunzionale (progressioni di carriera e nuove assunzioni).

Se l'autorizzazione compromette la programmazione della didattica, della ricerca e del piano assunzioni, l'istanza:

- a) non può essere accolta;

oppure

- b) il Dipartimento interessato, tramite la Scuola/Facoltà di Medicina e Chirurgia, può proporre al Consiglio di Amministrazione una modifica del piano triennale delle assunzioni.

In ogni caso, ogni decisione del Consiglio di amministrazione sarà subordinata all'accertamento delle esigenze assistenziali che può essere compiuto esclusivamente dall'azienda sanitaria presso cui il docente medico è chiamato a svolgere attività assistenziale.

3) Accertamento delle esigenze per formazione specialistica o carenza di personale medico

L'Azienda sanitaria presso cui il docente svolge (o svolgeva) attività assistenziale, d'intesa con la regione in cui è ubicata, può autorizzare il trattenimento o la riammissione in servizio del docente medico, d'intesa con l'università di appartenenza, soltanto previo accertamento delle condizioni previste dalla norma, ossia:

- a) sussistenza di esigenze di formazione dei medici specializzandi (che non possono essere soddisfatte in altro modo, s'intende);
- b) carenza di personale che svolge "attività assistenziali in medicina e chirurgia" (e che non può essere risolta con il turnover programmato del personale medico ospedaliero⁶ o universitario);
- c) solo per la riammissione in servizio:
 - i) rispetto dei limiti assunzionali;
 - ii) scelta tra mantenimento del trattamento previdenziale in godimento e retribuzione connessa al nuovo incarico.⁷

Ovviamente le università possono individuare le procedure che ritengono più efficaci (per es. conferenza di servizi) per individuare congiuntamente alle aziende sanitarie (o alle regioni) le rispettive esigenze di programmazione delle assunzioni per far fronte sia alle esigenze assistenziali, che alle connesse attività didattiche e di ricerca.

> Incarichi temporanei in deroga a: medici laureati, specializzandi e pensionati

Il decreto Milleproroghe consente, anche **per l'anno 2024**, la possibilità per le **aziende e gli enti del SSN** di utilizzare gli strumenti straordinari previsti nel periodo emergenziale e già più volte prorogati per far fronte alle carenze di personale sanitario registrate sul territorio nazionale e garantire i livelli essenziali di assistenza ([art. 4, commi da 2 a 6, d.l. 215/2023 in commento](#))⁸:

1. Incarichi provvisori a medici abilitati e specializzandi

Il decreto Milleproroghe in commento proroga ulteriormente **fino al 31 dicembre 2024** le disposizioni introdotte nel periodo dell'emergenza pandemica (art. 2-quinquies del d.l. 18/2020) che permettono ai **laureati in medicina e chirurgia abilitati** di assumere i seguenti incarichi provvisori o di sostituzione:

- a) incarico di **medicina generale**, se iscritti a un corso di formazione di medicina generale;
- b) incarico di **pediatra di libera scelta** convenzionati con il SSN durante il percorso formativo del corso di specializzazione in pediatria, consentendo di valorizzare l'attività svolta quale attività

⁶Si ricorda che il comma 164 della stessa legge di bilancio (l. 213/2023) ha modificato, con norma di carattere permanente, i limiti massimi di permanenza in servizio per i dirigenti medici e gli altri dirigenti del ruolo della dirigenza sanitaria degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e per gli infermieri dipendenti dai medesimi enti ed aziende; in particolare, il comma ha previsto che tali soggetti possano presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando un limite massimo anagrafico di settanta anni.

⁷la scelta del mantenimento del trattamento previdenziale non dovrebbe avere un "peso" sul piano dei punti organico.

⁸Estensione già prevista dall'art. 1, comma 268, lett. a), legge n. 234/2021.

pratica nel monte ore complessivo previsto dall'art. 26, comma 1, d.lgs. 368/1999 ([art. 4, comma 2, del d.l. 215/2023 in commento](#)).

2. Specializzandi e personale delle professioni sanitarie

Verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, si prevede la possibilità di:

- a) reclutare **medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno** di corso delle scuole di specializzazione, conferendo incarichi di **lavoro autonomo** (anche di Co.Co.Co.) di durata non superiore a 6 mesi prorogabili (anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001);⁹
- b) conferire **incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico**, con procedure semplificate¹⁰:
 - i) al personale delle **professioni sanitarie** e agli **operatori socio-sanitari**;
 - ii) ai **medici specializzandi iscritti** regolarmente **all'ultimo e al penultimo anno** di corso della scuola di specializzazione ([art. 4, comma 4, del d.l. 215/2023 in commento](#)).

3. Medici iscritti all'Ordine senza specializzazione

Si prorogano fino al **31 dicembre 2024** le disposizioni che consentono, nel rispetto del tetto di spesa annuale per il personale degli enti del SSN delle Regioni (nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato), di conferire incarichi di **lavoro autonomo** ai **laureati in medicina e chirurgia, abilitati** all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, anche se **privi della specializzazione** nella disciplina ([art. 4, comma 5, d.l. 215/2023 in commento](#)).

4. Incarichi a medici e sanitari in quiescenza

Il decreto Milleproroghe in commento consente anche per l'**anno 2024**, verificata l'impossibilità di assumere personale (nemmeno facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie in vigore), di conferire **incarichi di lavoro autonomo**, anche di Co.Co.Co., con durata non superiore a 6 mesi al seguente **personale in quiescenza**, in deroga all'articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012 e dell'art. 7 del d.lgs. 165/2001 ([art. 4, comma 6, d.l. 215/2023 in commento](#)):¹¹

- a) **dirigenti medici**, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo;
- b) operatori socio-sanitari.

5. Raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia

Viene **sospesa** fino al **31 dicembre 2024** l'efficacia delle disposizioni del *Regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta sangue ed emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati*, di cui al D.M. 156/2023, al fine di armonizzare le vigenti disposizioni a quelle introdotte dal decreto Milleproroghe in commento, secondo cui la collaborazione volontaria ed occasionale dei laureati in medicina e chirurgia abilitati all'attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le Regioni o con gli enti del SSN può avvenire non solo a titolo gratuito ma anche con **contratto libero-professionale** ([art. 4, commi 5-bis e 5-ter, del d.l. 215/2023 in commento](#), introdotto in sede di conversione).

> Medici ucraini: proroga riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie

Viene prorogato al **31 dicembre 2024**, in deroga alla normativa vigente, l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti

⁹Istituto straordinario introdotto dall'art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020.

¹⁰Selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative con forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito web dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di 5 giorni. Istituto straordinario introdotto dall'art. 2-ter, commi 1 e 5, d.l. 18/2020.

¹¹Istituto straordinario introdotto dall'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020.

cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 ([art. 4, comma 6-ter, d.l. 215/2023 in commento](#), introdotto in sede di conversione).

C. APPALTI E LEGISLAZIONE TECNICA

In via preliminare, si ricorda che molte delle norme semplificatorie e derogatorie introdotte dai decreti d'urgenza cosiddetti di "Semplificazione", che si sono stratificati nel corso degli ultimi quattro anni (tra cui il d.l. n. 76/2020 e d.l. n. 77/2021), pur rinviando a disposizioni del previgente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), sono state prorogate anche oltre il 1° luglio 2023, data di abrogazione del previgente Codice da parte del nuovo Codice contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

Se da un lato, quindi, alcune norme introdotte nel periodo emergenziale sono state assorbite in via permanente nel nuovo Codice appalti, dall'altro lato, con specifico riferimento ai progetti finanziati con fondi PNRR e PNC, continua ad applicarsi la disciplina speciale che rinvia agli istituti del previgente Codice, come chiarito anche dall'art. 225, comma 8, del nuovo Codice ("Disposizioni transitorie e di coordinamento") e dalla [Circolare MIT del 12 luglio 2023](#).

Sulle difficoltà di coordinamento tra il regime speciale PNRR e il nuovo Codice, si rinvia al dossier di approfondimento dell'[Ufficio Studi CODAU, Attuazione del PNRR e riforma dei contratti pubblici](#).

> *Proroga della disciplina speciale degli appalti in ambito PNRR*

Il decreto Milleproroghe in commento proroga **fino al 30 giugno 2024** l'applicazione di una serie di disposizioni, già introdotte in via d'urgenza e durante il periodo emergenziale, in materia di appalti per gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal **PNRR** e dal **PNC** ([art. 8, comma 5, d.l. 215/2023](#) in commento, che proroga l'art. 14, comma 4, del d.l. 24/02/2023, n. 13).

Si tratta in particolare di disposizioni relative a:

- a) **Contratti pubblici sotto soglia** (art. 1, d.l. 76/2020, c.d. decreto Semplificazioni):
 - ❖ previsione di un termine massimo entro il quale deve avvenire l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente (co. 1, d.l. 76/2020);
 - ❖ procedure semplificate di affidamento differenziate in base ai diversi scaglioni di importi (co. 2, d.l. 76/2020);
 - ❖ la possibilità, per gli affidamenti diretti, di poter essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente (co. 3, d.l. 76/2020);
 - ❖ equiparazione tra offerta economicamente più vantaggiosa e prezzo più basso per l'aggiudicazione della procedura negoziata senza bando (co. 3, d.l. 76/2020);
 - ❖ possibilità di non richiedere, oppure richiedere solo in forma ridotta, le garanzie provvisorie (co. 4, d.l. 76/2020);
 - ❖ disciplina inerente alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici (co. 5, d.l. 76/2020);
 - ❖ possibilità di applicare le disposizioni derogatorie anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese (co. 5-ter, d.l. 76/2020).
- b) **Contratti pubblici sopra soglia** (art. 2, escluso comma 4, e artt. 5, 6 e 8, d.l. 76/2020):
 - ❖ indicazione di un termine massimo entro il quale deve avvenire l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente (art. 2, co. 1, d.l. 76/2020);
 - ❖ affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture e dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, in ogni caso con i **termini ridotti** mediante procedura aperta, ristretta o, previa motivazione dei presupposti previsti dalla legge, procedura competitiva con negoziazione o dialogo competitivo (art. 2, co. 2, d.l. 76/2020);
 - ❖ possibilità di utilizzare la **procedura negoziata senza bando** per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture e dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente

necessaria, quando, **per ragioni di estrema urgenza** i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati (art. 2, co. 3, d.l. 76/2020);

- ❖ necessità di nominare, per ogni procedura di appalto, un **responsabile unico del procedimento** che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera (art. 2, co. 5, d.l. 76/2020);
 - ❖ obbligo che gli atti delle stazioni appaltanti adottati siano pubblicati e aggiornati nei rispettivi **siti internet** istituzionali (art. 2, co. 6, d.l. 76/2020);
 - ❖ disposizioni *ad hoc* in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica (art. 5, d.l. 76/2020);
 - ❖ disciplina *ad hoc* in materia di Collegio consultivo tecnico (art. 6, d.l. 76/2020);
 - ❖ deroghe al previgente Codice dei contratti pubblici d.lgs 50/2016 (ex art. 8, d.l. 76/2020).
- c) **Disapplicazione a titolo sperimentale** di alcune disposizioni del d.lgs. 50/2016 (art. 1, c. 1, e 3, d.l. 32/2019):
- ❖ deroga all'art. 59, comma 1, quarto periodo, d.lgs. 50/2016 sul divieto di ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (art. 1, co. 1, lett. b), d.l. 32/2019);
 - ❖ deroga all'art. 77, co. 3, d.lgs 50/2016 all'obbligo di scegliere i Commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante ([art. 8, comma 5, d.l. 215/2023 in commento](#) che proroga la disapplicazione dell'art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016) (art. 1, co.1, lett. c), d.l. 32/2019);
 - ❖ proroga anche la possibilità di applicare anche ai settori ordinari la disciplina prevista dall'art. 133, co. 8, d.lgs. 50/2016 (previgente Codice appalti) per i settori speciali, relativa alla c.d. inversione procedimentale delle procedure di gara, ossia l'**esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità** degli offerenti (art. 1, co. 3, d.l. 32/2019).

> *Acquisto di servizi di gestione sistemi IP: proroga degli importi e quantitativi massimi*

Sono prorogati al **30 giugno 2024** gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei **sistemi IP**, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data del 28 febbraio 2023 (art. 1-ter del d.l. 198/2022, modificato dall'[art. 1-ter del d.l. 215/2023 in commento](#), introdotto in sede di conversione).

> *Differimento dell'erogazione delle somme residue dei mutui per edilizia universitaria*

Viene differito al **31 dicembre 2024** il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria ([art. 6, comma 2, del d.l. 215/2023 in commento](#)).